



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-08030 DEL DEP. IEZZI
(res. n. 665 del 26 maggio 2026)**

RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, l'Onorevole interrogante richiama una vicenda di particolare rilevanza verificatasi nel territorio milanese, concernente un procedimento per omicidio stradale nell'ambito del quale il conducente del veicolo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, nonostante la contestazione di gravi ipotesi di reato, tra cui l'omicidio stradale, l'omissione di soccorso, la guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Nel richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione in materia cautelare, l'interrogante sollecita una riflessione in ordine all'eventuale opportunità di interventi normativi volti a riesaminare i presupposti applicativi delle misure cautelari nei casi caratterizzati da condotte di particolare allarme sociale.

Con riguardo alla specifica vicenda processuale, si rappresenta che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, opportunamente interpellato dalla competente articolazione ministeriale, ha trasmesso, con nota del 26 giugno 2026, una relazione redatta dal magistrato titolare del procedimento, che, per completezza di esposizione, si riporta integralmente di seguito.

«Nel corso della serata del 20 maggio 2026 il sig. Giorgio Piazzolla è stato tratto in arresto in flagranza di reato per omicidio stradale aggravato. [...] In sede di convalida dell'arresto innanzi al Giudice per le indagini preliminari di Milano è stata richiesta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere [...]. All'esito dell'udienza di convalida, il Giudice ha ritenuto di applicare la misura cautelare degli arresti domiciliari [...]».

Preliminarmente, appare opportuno ribadire che le determinazioni adottate dall'autorità giudiziaria si collocano nell'ambito dell'esercizio delle prerogative costituzionalmente garantite di autonomia e indipendenza della magistratura. Le valutazioni concernenti la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure cautelari sono infatti riservate al giudice competente, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dagli articoli 272 e seguenti del codice di procedura penale.

Nel caso di specie, il provvedimento adottato risulta assistito da un'adequata motivazione ed è stato emanato nel rispetto del quadro normativo vigente, sicché ogni valutazione di merito compete esclusivamente all'autorità giudiziaria ed esula dalle attribuzioni di questa Amministrazione.

Ciò nondimeno, il Governo è pienamente consapevole della particolare gravità e della rilevanza sociale dei fenomeni connessi alla circolazione stradale che comportino conseguenze mortali, nonché della necessità di assicurare una risposta sanzionatoria efficace e proporzionata alla gravità delle condotte.

In questa direzione si collocano gli interventi normativi che hanno comportato un significativo inasprimento del regime sanzionatorio previsto per tutte quelle condotte commesse in stato di alterazione da sostanze alcoliche e stupefacenti, con l'obiettivo di rafforzare la prevenzione, accrescere la responsabilizzazione degli utenti della strada e garantire una più incisiva tutela delle vittime e dei loro familiari.

Con specifico riferimento al tema delle misure cautelari, occorre ribadire che esse non assolvono a una funzione anticipatoria della pena, ma costituiscono strumenti

eccezionali e rigorosamente tipizzati, la cui applicazione presuppone una puntuale verifica, caso per caso, delle condizioni previste dalla legge.

In tale quadro, la custodia cautelare in carcere conserva, nel nostro ordinamento, natura di extrema ratio, da disporre soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata a fronteggiare le esigenze cautelari concretamente ravvisate.

Il Governo, nel confermare la massima attenzione verso vicende che destano comprensibile allarme nell'opinione pubblica e impongono una risposta ordinamentale ferma, equilibrata ed efficace, continuerà a monitorare l'impatto della normativa vigente e l'evoluzione della prassi applicativa, nel pieno rispetto dei principi costituzionali di presunzione di non colpevolezza, sancita dall'articolo 27 della Costituzione, nonché di autonomia e indipendenza della funzione giurisdizionale.

Il Ministro
Carlo Nordio

Testo dell'interrogazione